



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Settore Diritto e procedura civili

Revisione del Codice civile svizzero (Adozione)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Novembre 2014

1 In generale

La consultazione sull'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero (Adozione) si è tenuta dal 29 novembre 2013 al 31 marzo 2014. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate.

Hanno risposto tutti i Cantoni, 12 partiti, 41 organizzazioni e 13 privati. In totale sono pervenuti 92 pareri.

Quattro organizzazioni hanno espressamente rinunciato a prendere posizione in merito al progetto¹.

2 Elenco dei partecipanti

In allegato si trova L'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle organizzazioni e dei privati che hanno inoltrato il loro parere.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

3.1 Valutazione complessiva della revisione

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore dell'impostazione generale della revisione, rinviando in particolare ai mutati valori sociali, alla diversa concezione della famiglia e alla conseguente affermazione di modelli familiari alternativi. Secondo tali interpellati la revisione offre una base giuridica a detti modelli e non preclude più a determinate persone o gruppi la possibilità di adottare. Essa consente di tenere conto nel Codice civile dei mutamenti più importanti intervenuti nella società e di adeguare il diritto in materia di adozione ai molteplici aspetti della vita moderna. Alcuni partecipanti rilevano tuttavia che l'avamprogetto non prende una posizione univoca nei riguardi dei diversi modelli familiari.

Con particolare favore è accolto l'intento di porre il bene del figlio al centro della decisione di adozione e di creare, rendendo più flessibili determinate condizioni per l'adozione, il margine di manovra necessario a tal fine. È stata inoltre accolto in modo positivo il fatto che l'avamprogetto tenga conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte UDF) e quindi delle esigenze che ne derivano in termini di rispetto dei diritti fondamentali.

3.2 Critiche generali

Pur approvando in linea generale l'avamprogetto, alcuni partecipanti alla consultazione lo ritengono non abbastanza ampio o, viceversa, troppo ampio soprattutto in riferimento all'estensione dell'adozione. Alcuni partecipanti criticano soprattutto il fatto che la revisione non preveda l'estensione dell'adozione congiunta alle coppie vincolate da unione domestica registrata o alle coppie conviventi di fatto (AL, I Verdi, pvl, Giovani Verdi, PS; COFF, ForJuS, JuCH, LOS, NETWORK, PF, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, WyberNet). Alcuni sostengono che in questo modo permangono molte disparità di trattamento e discriminazioni

¹ Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), Società svizzera degli impiegati di commercio, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere.

ingiustificate e superate (AL, I Verdi, Giovani Verdi; JuCH, LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, WyberNet). Il principio guida deve restare il bene dell'adottando che di per sé non pone a priori alcuna restrizione e quindi neppure alcun diritto (PF). In particolare per quanto riguarda le coppie omosessuali, la presente revisione costituisce solamente un passo verso la completa parificazione con le coppie eterosessuali (pvl; Pink Cross). La questione dell'adozione congiunta da parte di coppie omosessuali e di quelle che convivono di fatto come anche la questione riguardante l'estensione a tali coppie della medicina riproduttiva sono state semplicemente rimandate (COFF).

Pur condividendolo in linea generale, altri partecipanti sostengono che in diversi punti l'avamprogetto sembra tener conto più degli interessi degli aspiranti genitori piuttosto che di quelli dell'adottando. Anche le ripetute riserve, contenute nel testo di legge, sul modo di formulare il bene dell'adottando lo confermerebbero (BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, TG, VS; PPD, PEV; CLACA, Espace adoption, COFF, COPMA, SSF, ASM, UNIL, ASCP, AACA). Invece che limitarsi a soluzioni accettabili, la revisione dovrebbe mirare alle soluzioni migliori per l'adottando (AACA).

Altri partecipanti alla consultazione condividono i principi della revisione pur ritenendo che in alcune parti essenziali si spinga troppo avanti.

3.3 Pareri contrari

La revisione è stata respinta da quattro partiti (UDF, PEV, PCC [non in modo esplicito], UDC) e quattro organizzazioni (CFT, AES, SSF, Zukunft CH). L'UDC condivide diverse modifiche (allentamento di determinate condizioni per l'adozione, maggiore margine di manovra delle autorità preposte alla decisione, maggiore coinvolgimento degli adottandi nella procedura e allentamento del segreto dell'adozione), tuttavia rifiuta dichiaratamente l'avamprogetto poiché l'obiettivo di fondo della revisione è quello di estendere l'adozione del figliastro alle coppie vincolate da unione domestica registrata.

L'UDF e il PEV respingono l'avamprogetto poiché lo ritengono globalmente inadeguato a sviluppare il diritto in materia di adozione nella giusta direzione. Secondo i due partiti insistere sull'esame del singolo caso può portare a un'esecuzione non uniforme e persino ad atti arbitrari da parte delle autorità. Proprio perché il diritto in materia di adozione deve soddisfare requisiti elevati occorre evitare una delega troppo ingenua all'esame del singolo caso (PEV).

Secondo il PCC, estendendo l'adozione alle coppie omosessuali l'avamprogetto minerebbe l'equilibrio sociale, minacciando così l'identità dell'adottando e indebolendo il concetto di famiglia. La CFT giunge alla conclusione che le modifiche proposte non tengono in alcun modo conto del bene dell'adottato. Per l'AES l'avamprogetto dà l'impressione che chi ha contratto un'unione domestica registrata o convive di fatto, ossia realtà di coppia che non equivalgono al matrimonio, voglia a ogni costo gli stessi diritti delle coppie sposate; il prezzo per i figli coinvolti sarebbe però troppo alto poiché il matrimonio, nonostante i suoi limiti, è il rapporto più affidabile nel quale un bambino possa crescere. Secondo la SSF è in gioco il bene dell'adottando; ricorda inoltre che la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo la quale sancisce chiaramente il diritto del figlio ai genitori intesi, in termini biologici, solamente come padre e madre.

4 Valutazione generale delle singole modifiche

4.1 Il bene del minore

(art. 264 cpv. 3, 264a cpv. 2, 264b cpv. 2 e 265 cpv. 1 AP – CC)

Consensi: porre il bene dell'adottando al centro della decisione di adozione è stato unanimemente approvato (espressamente: AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, TI, VD, ZG, ZH; AL, PBD, PPD, UDC; CFT, CLACA, CP, COFF, CFG, Espace adoption, FSP, JuCH, COPMA, PF, SFA, CSP, ASCP, SVZ). Altri partecipanti esprimono indirettamente il loro consenso condividendo l'impostazione dell'avamprogetto.

Critiche rispetto alla formulazione: l'intento dell'avamprogetto di porre al centro della decisione di adozione il bene dell'adottando condiviso all'unanimità; diversi interpellati (BE, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, TG; PPD; CLACA, COPMA, SSF, ASCP, ASM, UNIL) hanno però sollevato forti obiezioni rispetto alla formulazione. Secondo loro sembra che l'avamprogetto dia maggior peso agli interessi degli aspiranti all'adozione rispetto a quelli dell'adottando ad avere una nuova famiglia (FR, VS; PEV; CLACA, COFF, Espace adoption, SSF). Per la SSF al centro del progetto non c'è più il bene dell'adottando bensì i desideri individuali degli aspiranti all'adozione. Secondo BS e GR è assolutamente necessario evitare l'impressione che venga cercato un figlio per i genitori che ne desiderano uno; pertanto la revisione deve fare attenzione alla formulazione. Inoltre l'autorità preposta all'autorizzazione non deve verificare se il bene del figlio è minacciato da una deroga alle condizioni per l'adozione, ma spetta piuttosto ai richiedenti dimostrare che l'adozione è nell'interesse e per il bene del minore (LU, NW, TG; PPD; AACA). La COFF chiarisce che gli interessi degli adulti non devono imporsi attraverso il concetto del bene del minore; tale concetto non è una nozione aperta da concretizzare attraverso criteri applicabili ai singoli casi. Il bene del minore va pertanto formulato in modo positivo e spetta agli aspiranti genitori motivare la necessità di derogare alle condizioni per l'adozione per il bene dell'adottando; spetta poi all'autorità in materia di adozione decidere se ciò sia il caso.

4.2 Allentamento generale delle condizioni per l'adozione

(art. 264, 264a, 264b, 264c, 265 e 266 AP-CC)

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva l'allentamento delle condizioni per l'adozione. In sede di consultazione è stato inoltre apprezzato il fatto che l'avamprogetto, pur prevedendo ancora condizioni formali come un'età minima o una differenza minima di età tra l'adottando e gli adottanti, ammette la possibilità di derogare nel singolo caso a determinate condizioni (espressamente: BL, LU).

4.3 Disposizioni relative all'età:

età minima, differenza minima e massima di età

(art. 264a, 264b e 265 AP-CC)

4.3.1 Età minima (art. 264a e 264b AP-CC)

Consensi: 17 Cantoni (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TI, UR, VD, VS), 6 partiti (PBD, PPD, UDF, PEV, PS, UDC) e 10 organizzazioni (CLACA, CP, GDS, COFF, CFG, FSP, COPMA, NETWORK, SSF, Uni GE) hanno in linea di massima espressamente approvato l'abbassamento dell'età minima.

Rifiuti: diversi interpellati non condividono la condizione relativa all'età minima così come proposta dall'avamprogetto. Due Cantoni (NW, OW) e un'organizzazione (CP) vorrebbero

fissare l'età minima dell'adottante a 30 anni. Abbassare l'età minima non è in linea con lo spirito della società moderna nella quale si antepone spesso una formazione di grado terziario e la carriera alla creazione di una famiglia, che viene rimandata dopo i 35 anni. Qualche partecipante alla consultazione vorrebbe innalzare l'età minima (NW, OW; CP) o è contrario al suo abbassamento almeno per le adozioni singole (AI, FR [abbassamento a 30 anni]). Altri invece optano per un'età minima più bassa (NETWORK) o fissa (GE). GL è per principio contrario a fissare un'età minima poiché la stabilità della situazione va accertata caso per caso. Secondo GL, la capacità e la responsabilità dei genitori di educare i figli non dipendono dalle ragioni – biologiche, legali o sociali – su cui si fonda il loro stato di genitore.

4.3.2. Differenza minima di età (art. 265 AP-CC)

In generale: i pareri, di segno opposto, si sono espressi soltanto sulla possibilità di derogare a tale differenza minima di età che resta invariata rispetto al diritto vigente (sulla flessibilità cfr. n. 4.5).

4.3.3 Differenza massima di età (art. 265 AP-CC)

Consensi: i Cantoni BL e VS come anche UNIL e l'AACA approvano espressamente l'intenzione di disciplinare la differenza massima di età nella legge e non più solamente in un'ordinanza.

Rifiuti: mentre GE auspica un'età massima fissa, diverse organizzazioni vorrebbero innalzare la differenza massima di età visto che oggi molte persone desiderano un figlio soltanto verso i 45 anni (LOS, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH). GL e ZH respingono una differenza massima di età visto che anche la differenza di età tra i figli e i genitori biologici aumenta e in molti casi supera il limite dei 45 anni previsto dall'avamprogetto. Infine non è chiaro come mai questa differenza di età valga per entrambi gli adottanti.

4.4 Durata della relazione: durata del matrimonio – durata dell'unione domestica registrata (art. 264a e 264c AP-CC)

Consensi: i partecipanti alla consultazione che si sono esplicitamente espressi sulla questione condividono nella maggioranza dei casi l'abbassamento della durata del matrimonio da cinque a tre anni e il limite analogo posto alle unioni domestiche registrate (AR, FR, GL, JU, LU, SG, ZH; PBD, PPD, PEV, PS; CLACA, GDS, NETWORK, SSF, Uni GE, UNIL [esclusa l'adozione del figliastro], AACA, Zukunft CH). La CLACA approva tale abbassamento, visto che si tratta di una condizione inderogabile.

Il PPD approva inoltre che nel caso dell'adozione congiunta debbano essere soddisfatte sia la condizione relativa alla durata del matrimonio sia quella sull'età minima.

Critiche: anche gli interpellati che si sono espressi sostanzialmente a favore dell'abbassamento della durata della relazione, hanno comunque avanzato alcune critiche. Oggi la durata del matrimonio non è più un criterio oggettivo per valutare la stabilità di una relazione e andrebbe sostituito dalla durata della relazione o della comunione domestica oppure da un'analisi della situazione generale (BL, BS, LU, TG, ZH; CLACA, GDS, FSP, COPMA, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, UNIL, AACA), anche se tali criteri sono più difficili da dimostrare (UNIL). Molte persone prenderebbero in considerazione il matrimonio solamente per creare una famiglia. I GDS aggiungono inoltre che oggi molte

coppie decidono consapevolmente di non sposarsi, il che non ha nulla a che vedere con la stabilità o la qualità della loro relazione. Anche secondo la FSP, la condizione di una convivenza duratura offre attualmente una tutela più adeguata e vale indistintamente per tutti i tipi di unione. La durata della convivenza è dunque il criterio più importante. Un matrimonio o un'unione domestica registrata può essere ancora una condizione, ma al momento di fare domanda di adozione deve essere comprovata da una convivenza effettiva di almeno cinque anni (BL, LU, VD; COPMA). Per VS abbassare a tre anni la durata richiesta della relazione è discutibile in quanto la durata resta un indice non secondario per giudicare la stabilità della coppia.

Rifiuti: alcuni interpellati (BL, OW; CP, FSP, COPMA) ritengono inopportuno abbassare la durata del matrimonio a tre anni vista l'elevata percentuale di divorzi, mentre per SG la misura è incomprensibile appunto per tale percentuale, soprattutto tenendo conto della situazione particolare dell'adozione del figliastro.

4.5 Flessibilizzazione (art. 264, 264a, 264b e 265 AP-CC)

La flessibilizzazione è strettamente connessa con il bene del minore (cfr. n. 4.1).

Consensi: la stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione condivide la possibilità di derogare all'età minima nonché alla differenza minima e massima di età (espressamente: AI, BE, FR, GL, LU, OW, SG, VD, VS; AL, PBD, PPD, UDC; CFG, FSP, JuCH, COPMA, SFA, SSF, SSI, ASCP, Uni GE, AACa). In questo modo si crea il necessario margine di manovra di cui è necessario disporre per una soluzione adeguata alle circostanze del caso singolo.

Tre organizzazioni si sono espresse a favore di una maggiore flessibilità anche della durata della relazione (JuCH, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH).

Critiche: singoli interpellati fanno notare che la flessibilità presenta anche aspetti difficili e persino problematici. Rende il compito delle autorità in materia di adozione ancora più delicato pur permettendo di tener conto in misura maggiore delle circostanze del singolo caso (BL; COPMA). Per GL si deve considerare il fatto che essa potenzia il margine di manovra delle autorità, conferendo maggior peso alle loro convinzioni etiche, morali e ideologiche. OW, che in linea di massima la approva, è sicuro che l'ampio margine di manovra, unito ai molti concetti giuridici indefiniti e alle diverse deroghe, porrà le autorità centrali cantonali di fronte a nuove sfide. Riteneva perciò auspicabile fornire a queste autorità indicazioni più precise sotto forma di raccomandazione affinché sia possibile sviluppare una prassi adeguata. Per il PPD eventuali deroghe alle condizioni per l'adozione sono giustificate solamente se sono senz'ombra di dubbio utili al bene del minore.

L'ASCP sottolinea che limiti rigidi per l'età minima o la differenza massima di età sono spesso in linea anche con il bene del minore, in quanto permettono di evitare fin da principio controversie legali attorno al suo collocamento. Una flessibilità è utile al bene del minore solamente se l'adozione permette di tutelare giuridicamente una stretta relazione preesistente ed equivalente a un rapporto figlio genitore.

BL e LU sostengono che altre deroghe alla differenza minima di età al di fuori di quelle previste nel rapporto sono difficilmente giustificabili. LU propone pertanto di ammettere soltanto l'adozione citata dei fratellastri e di indicare tale eccezione espressamente nella legge. Critiche alla possibilità di deroghe sono state espresse anche da UNIL, che chiede di ammettere eventuali deroghe alla differenza minima di età solamente nell'ordine di qualche

giorno o di quattro settimane al massimo, al fine di non svuotare completamente di senso la disposizione.

Rifiuti: TI e l'ASM sono piuttosto contrari a una maggiore flessibilità; l'ASM sostiene che, in caso di conflitto, spetterà ai giudici concretizzare i concetti giuridici imprecisi utilizzati in merito alla flessibilizzazione, il che comporterà un onere supplementare rispetto al diritto vigente. Inoltre vi è il forte rischio che le autorità incaricate dell'applicazione del diritto non intendano far la figura dei «guastafeste» nei confronti degli aspiranti all'adozione e quindi interpretino le disposizioni derogatorie in senso molto ampio. Terre des Hommes teme inoltre che un'esecuzione non univoca e un'interpretazione diversa delle situazioni che consentono eccezioni possano riservare agli aspiranti all'adozione un trattamento differente all'interno della Svizzera. Nel caso dell'età minima, la VFG è del parere che una disposizione derogatoria non sia giustificata visto che tale età è stata abbassata di sette anni.

4.6 Consenso dell'adottando (art. 265 cpv. 2 AP-CC)

Consensi: diversi interpellati hanno accolto molto positivamente un maggior coinvolgimento degli adottandi e il rafforzamento della loro posizione nella procedura di adozione (esplicitamente: BL, BS, GR, LU, SG, TI; PPD, UDC; COFF, CFG, Espace adoption, FSP, JP, JuCH, COPMA, PF, SKF, ASCP, AAC). SG è favorevole alla nuova disposizione in particolare per il fatto che vi sono ancora adottanti che vorrebbero tenere nascosta l'adozione al proprio figlio. Inoltre per i GDS eventuali motivi contrari all'audizione dell'adottando vanno accolti con riserva. Per PF l'età a partire dalla quale un bambino deve essere sentito nel quadro di una procedura di adozione va fissata a sette anni, conformemente a una decisione del Tribunale federale (DTF 131 III 553) sull'audizione dei figli nella procedura di divorzio.

4.7 Rappresentanza dell'adottando (art. 265 cpv. 3 AP-CC)

Consensi di principio: la disposizione secondo cui può essere nominato un curatore per l'adottando (art. 265 cpv. 3 AP-CC) è accolta in linea di massima con favore, tuttavia alcuni interpellati si chiedono chi se ne assumerà le spese (BS, GL, TG; AAC). NE e VD ricordano inoltre che la nomina di un curatore spetta solamente all'autorità di protezione dei minori (APMA). L'autorità responsabile dell'adozione può nominare esclusivamente un rappresentante per la procedura di adozione, mentre l'autorità di protezione dei minori può nominare un curatore.

4.8 Consenso dell'autorità di protezione dei minori e altre persone legittimate a dare il proprio consenso (art. 265 cpv. 4 AP-CC)

BE propone di prevedere un obbligo di consenso dell'APMA anche se l'adottando ha un curatore, il che può accadere se il minore prima è stato collocato in affidamento e soltanto in seguito si è pensato a un'adozione. In questi casi, laddove non si impone ancora una tutela, l'APMA, che coordina la curatela, deve potersi pronunciare anche sull'adozione. Secondo JuCH, se si tratta di un orfano di un genitore o di entrambi, anche i nonni o gli altri famigliari che hanno contribuito ad accudirlo, devono poter esprimere il proprio consenso all'adozione.

4.9 Persone aventi diritto a chiedere di prescindere dal consenso dei genitori biologici (art. 265d cpv. 1 AP-CC)

In merito all'adozione di bambini nati o domiciliati in Svizzera, ZG chiede di ampliare la cerchia di persone che possono presentare una richiesta di prescindere dal consenso di un genitore. Per l'adozione di questi minori infatti non vi è alcun obbligo di passare attraverso un ufficio di collocamento che d'altronde non esiste. A seconda delle circostanze i minori sono piuttosto messi sotto tutela o curatela. In simili casi dovrebbe spettare al tutore o al curatore presentare una richiesta di prescindere dal consenso del genitore. In tutti gli altri casi dovrebbero essere gli aspiranti all'adozione a poter presentare una simile richiesta (cfr. anche il n. 5.1 «Armonizzazione della normativa che regola le adozioni di bambini svizzeri»).

4.10. Forme di adozione

Osservazione preliminare: per le singole proposte di modifica dell'avamprogetto (età minima, differenza massima e minima di età, durata del matrimonio) si rimanda ai numeri corrispondenti (cfr. 4.3 e 4.4).

4.10.1 Adozione congiunta

Osservazione generale: molti interpellati si sono espressi in merito all'estensione dell'adozione congiunta alle coppie registrate o alle coppie che convivono di fatto, sebbene l'avamprogetto non tratti l'argomento.

a. Coppie sposate

Non sono state fatte osservazioni di fondo sull'adozione congiunta da parte di coppie sposate.

b. Unioni domestiche registrate

Consensi: molti partecipanti alla consultazione hanno chiesto di estendere l'adozione congiunta anche alle coppie vincolate da unione domestica registrata (espressamente: AG, BE, BL, BS, FR, GL, TG; I Verdi, pvl, Giovani Verdi, PS; GDS, COFF, CFG, fels, ForJuS, JuCH, NETWORK, PF, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, USS, SKF, CSP, ASCP, Uni GE, AACA, WyberNet; Pascal Eschmann, Simona Liechti).

Tali partecipanti sostengono che nulla vi si opponga. La CSP sottolinea l'incoerenza dell'avamprogetto vista l'esigenza di impostare il diritto di famiglia in modo coerente. Alcuni sostenitori comprendono tuttavia l'argomentazione del Consiglio federale che non ritiene opportuna tale estensione perché socialmente poco accettata (BL, FR, GL, SZ, TI; COPMA, AACA). A tale proposito il PS si rammarica del fatto che il Consiglio federale non abbia avuto abbastanza coraggio da porre fine alla discriminazione nei confronti degli omosessuali legati da unione domestica registrata. Poiché non sussiste alcuna ragione oggettiva, tale disparità viola l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale secondo cui nessuno può essere discriminato a causa del suo modo di vita (espressamente: NETWORK, CSP).

Rifiuti: alcuni interpellati disapprovano un'eventuale estensione dell'adozione congiunta alle coppie vincolate da unione domestica registrata (OW, SZ; PPD, PCC, UDC; CLACA, CP, JP, AES, UNIL). Il rifiuto è per lo più motivato dal vincolo di filiazione naturale o dalla difficile

situazione in cui si troverebbe un minore, che ha comunque già vissuto molti cambiamenti e affrontato molte difficoltà, se fosse adottato da una coppia omosessuale.

c. Conviventi di fatto

Consensi: cinque partiti, 13 organizzazioni e un privato (AL, I Verdi, pvl, Giovani Verdi, PS; GDS, COFF, CFGI, fels, JuCH, LOS, NETWORK, PF, Famiglie arcobaleno CH, SKF, CSP, Uni GE, WyberNet; Dominique Graf) si esprimono a favore dell'estensione dell'adozione congiunta alle coppie che convivono di fatto. Chi sostiene tale posizione è per lo più del parere che attualmente il matrimonio non è più sinonimo di stabilità.

Rifiuti: sei Cantoni, tre partiti e sei organizzazioni (BL, BS, OW, SG, SZ, TG; PPD, PCC, UDC; CP, COPMA, AES, ASCP, UNIL, AACA) sono contrari a una simile estensione. Sostengono infatti che la certezza del diritto impone di vincolare l'adozione a un atto formale come il matrimonio o la conclusione di un'unione domestica registrata ossia a una manifestazione esteriore della volontà di due persone di trascorrere la loro vita insieme (prova manifesta di volersi legare). Alcuni ritengono sia ragionevole esigere che le coppie siano sposate o registrate (BL, SG, SZ; COPMA, ASCP, UNIL). Secondo loro un contratto tra i partner simile al matrimonio è una condizione minima per l'adozione (cfr. n. 4.10.3 lett. c).

4.10.2 Adozione singola (art. 264b AP-CC)

a. Coppie vincolate da unione domestica registrata

Consensi per l'estensione dell'adozione singola alle coppie vincolate da unione domestica registrata: la disposizione è stata in linea di massima accolta positivamente (espressamente: AG, AR, BS, JU, SO; PBD, PPD, I Verdi, FDP, Giovani Verdi; CFGI, Uni GE, WyberNet). Secondo WyberNet, questa modifica legislativa garantisce che le persone omosessuali non siano escluse dall'adozione singola per il solo fatto di aver contratto un'unione domestica registrata.

Rifiuti: un Cantone (FR), due partiti (UDF, PEV) e due organizzazioni (SSF, Zukunft CH) hanno espressamente respinto la modifica.

b. Adozione singola indipendente dallo stato civile

Consensi: un Cantone (TI), due partiti (I Verdi, Giovani Verdi) e sette organizzazioni (GDS, LOS, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, CSP, WyberNet) hanno espressamente accolto con favore la possibilità per una persona singola di adottare indipendentemente dal suo stato civile.

Rifiuti: la possibilità per una persona sola di adottare indipendentemente dal suo stato civile è stata oggetto di critiche e opposizioni anche piuttosto veementi. Questo cambiamento metterebbe fine al carattere eccezionale dell'adozione singola, carattere che invece andrebbe mantenuto come anche il principio secondo cui l'istituto dell'adozione deve essere orientato al vincolo di filiazione naturale e quindi garantire al minore due genitori (BE, BL, BS, FR, GR, JU; LU, NW, OW, SG, SZ; UDF, PEV; CFT, CLACA, COFF, Espace adoption, COPMS, SKF, ASCP, Terre des Hommes, UNIL, VFG, AACA, Zukunft CH). BS, GR, LU e SZ sostengono che nel caso di un'adozione singola da parte di un solo coniuge o di uno dei partner registrati, il rapporto del figlio con la persona della coppia da cui non è adottato resta poco chiaro sia sotto il profilo emotivo che sotto quello legale; simili situazioni vanno pertanto evitate. Per BS,

senza una motivazione plausibile, una persona in una relazione di coppia non è adatta all'adozione singola e secondo la VFG e l'AACA casi di questo genere devono essere eccezioni. BE ritiene che il testo di legge debba prevedere che l'adozione da parte di un solo coniuge o di un solo partner registrato sia possibile soltanto se l'adozione congiunta va esclusa per ragioni legali o insormontabili e il bene del minore non può essere tutelato altrimenti. L'ASCP suggerisce di autorizzarla soltanto in caso di strette relazioni preesistenti. Ad eccezione delle situazioni già disciplinate dal diritto vigente (art. 264b cpv. 2 CC), LU e NW si chiedono inoltre che senso abbia un'adozione singola da parte di un coniuge o di un solo partner registrato. OW ricorda che la legge chiede il consenso esplicito del coniuge già per decisioni meno importanti (p. es. diritto in materia di locazione); una decisione di questa portata non può essere presa da un solo coniuge in quanto sarebbe incompatibile con la nozione stessa di matrimonio. Nell'interesse del figlio, la SSF si oppone fermamente all'adozione singola di un solo coniuge o di un solo partner registrato senza il consenso dell'altro. Terre des Hommes ricorda che il coniuge o il partner registrato che non intende adottare può sì astenersi da considerazioni negative al momento dell'accertamento per evitare un conflitto coniugale, ma che in seguito non sosterrà il genitore adottivo in caso di difficoltà con il figlio poiché non ha assunto alcun obbligo. Una simile situazione non è affatto nell'interesse del minore. BS e l'AACA ritengono che si debba cercare una soluzione ottimale per un minore che ha bisogno di nuovi genitori e non accontentarsi di una soluzione accettabile.

L'adozione singola da parte di una persona vincolata da unione domestica registrata o di un convivente di fatto, ossia nei casi in cui l'adozione congiunta non è prevista, pone inoltre un altro problema. Tale adozione potrebbe infatti essere utilizzata per eludere il divieto dell'adozione congiunta, il che va assolutamente evitato (BL, FR, NW; AL, PPD; CLACA, Espace adoption, COPMA); un simile scenario non corrisponde certo alle intenzioni del legislatore (Simona Liechti). NW avverte che l'apprezzamento dell'atteggiamento del partner registrato che non intende adottare spalanca le porte al margine di manovra dell'autorità. Inoltre, comporta un onere maggiore in termini di costi e di personale senza contare che le procedure di adozione si allungherebbero poiché si deve escludere anche l'intenzione di eludere il diritto. Secondo NW la convinzione secondo cui simili comportamenti non sono da temere (cfr. rapporto pag. 34) non è plausibile. Per Espace adoption è difficile garantire l'assenza della volontà di eludere la legge. Ne consegue il pericolo che l'adozione singola sia vietata in modo discriminatorio alle persone vincolate da unione domestica registrata (GDS, LOS, Famiglie arcobaleno CH).

4.10.3 Adozione del figliastro (art. 264c AP-CC)

a. Critiche generali all'adozione del figliastro

Nonostante il consenso in particolare all'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie vincolate da unione domestica registrata, molti partecipanti alla consultazione hanno espresso una serie di critiche sull'adozione del figliastro in generale.

I problemi legati a questo tipo di adozione e già ricordati nel rapporto esplicativo sono sottolineati e confermati anche da diversi interpellati. Tali problemi riguardano soprattutto i figli di divorziati. Secondo BL, l'esperienza insegna che molti figliastri adottati si informano in età adulta se è possibile sciogliere il vincolo dell'adozione oppure chiedono di poter cambiare il cognome per non portare più quello del patrigno o della matrigna.

Mentre BL e SZ spingono affinché l'adozione del figliastro sia possibile solamente a partire dal momento in cui quest'ultimo sia maggiorenne e in grado di giudicare personalmente le

conseguenze dell'adozione oppure a partire da una certa età (proposta SO: 14 anni), BE auspica che, almeno nei casi in cui si tratta anche di prescindere dal consenso di un genitore, l'adozione del figliastro sia possibile unicamente quando quest'ultimo ha raggiunto la maggiore età. Vista la possibilità di autorizzare l'adozione di un maggiorenne anche se l'aspirante all'adozione ha discendenti propri (cfr. n. 4.10.4), non vi è più alcuna necessità di prescindere dal consenso di un genitore. Inoltre per un minore oggi non è più un fattore discriminante crescere in una famiglia ricomposta; rispetto a un bambino estraneo alla famiglia, il figlio del partner ha comunque una situazione di partenza migliore e quindi l'adozione è meno necessaria. BE osserva inoltre che è necessario evitare in tutti i modi che il figlio sia esposto a un conflitto di lealtà. Sarebbe pertanto sbagliato decidere in una pertinente procedura se prescindere dal consenso di uno dei genitori biologici. Solamente se l'altro genitore è sconosciuto, morto, durevolmente incapace di discernimento o assente da lungo tempo con ignota dimora (in linea di massima i casi dell'art. 265c CC), l'adozione del figliastro riveste un'importanza giuridica per il minore in questione (di analogo parere: BL, BS; CP).

Tenendo conto della problematica descritta, LU sostiene che il bene del minore vada esaminato con particolare attenzione e il figlio, come anche il genitore con cui il vincolo di filiazione va sciolto, deve essere ampiamente coinvolto nella procedura.

b. Coppie vincolate da unione domestica registrata

Consensi: la proposta di rivedere il diritto per permettere alle coppie vincolate da unione domestica registrata di adottare il figlio del partner è ampiamente accolta (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH; AL, BPS, I Verdi, FDP, pvl, Giovani Verdi, PS; CLACA, CP, GDS, COFF, CFG, fels, ForJuS, FSP, JuCH, JP, COPMA, NETWORK, PF, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, USS, SKF, CSP, SVZ, Uni GE, AACA, WyberNet; Nicole Berchtold, Esteban Bestilleiro, Virginie Bermond, Joshua e Miriam Dunkel, Pascal Eschmann, Fabienne Forny, Hannah Gaywood, Dominique Graf, Simona Liechti, Madleine Schmid, Markus Trachsel, Silvia e Wanda van der Velde).

Secondo OW visto che il figlio del partner già vive insieme alla coppia e continuerebbe a farlo anche se la partner della madre o il partner del padre non lo adottassero, le preoccupazioni su possibili problemi per il bambino, legittime in caso di adozione congiunta di un minore estraneo alla coppia, non sono di centrale importanza. Occorre garantire la tutela giuridica del figlio.

Per ZH la modifica proposta tiene conto dell'evoluzione sociale ed è in linea con l'interesse dei minori coinvolti.

Alcuni partecipanti alla consultazione ricordano che attualmente non è raro che coppie vincolate da unione domestica registrata abbiano dei figli (p. es. nel caso di fecondazione artificiale grazie a un donatore di sperma anonimo) che non sono frutto di una precedente relazione del genitore. Questi bambini sono svantaggiati visto che il vincolo di filiazione con due genitori può essere stabilito solo dopo tre anni (ZH; WyberNet). Diversi partecipanti auspicano pertanto l'introduzione della possibilità di riconoscere questi bambini al posto di adottarli (AL, I Verdi, Giovani Verdi, PS; GDS, LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, WyberNet).

Rifiuti: due Cantoni (GR, TI), cinque partiti (PPD, UDF, PEV, PCC, UDC) e cinque organizzazioni (CFT, AES, SSF, UNIL, Zukunft CH) respingono esplicitamente l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie vincolate da unione domestica registrata.

TI sostiene che si debba evitare di mettere in difficoltà l'adottato con due madri o due padri. Per i CFT estendendo l'adozione del figliastro alle coppie vincolate da unione domestica registrata, il Consiglio federale viene meno alla promessa fatta prima della votazione popolare sulla Legge sull'unione domestica registrata (LPart), secondo cui l'adozione sarebbe restata preclusa a queste coppie. Anche il PPD si richiama alla stessa votazione accolta dal popolo proprio perché escludeva le coppie registrate dall'adozione e aggiunge che di regola esiste un secondo genitore che verrebbe escluso con questo tipo di adozione. Per proteggere un figlio o accudirlo con cura non è necessario adottarlo. L'UDF e il PEV rifiutano la disposizione richiamandosi in generale alla problematica dell'adozione del figliastro. Secondo questi partiti un figlio che cresce sapendo che, in contraddizione con la realtà biologica, i suoi genitori sono due donne o due uomini, è influenzato in modo inammissibile nella conoscenza della sue origini, della sua provenienza e della sua identità.

c. Coppie conviventi di fatto (variante)

Consensi: l'estensione dell'adozione del figliastro anche a coppie conviventi di fatto, proposta nel dibattito come variante, è accolta favorevolmente da diversi partecipanti alla consultazione (espressamente: FR, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SO, VD, ZG; AL, PBD, I Verdi, pvl, Giovani Verdi, PS; GDS, COFF, CFG, fels, FSP, JuCH, JP, LOS, NETWORK, PF, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH, USS, SKF, CSP, Uni GE, WyberNet). Secondo SO, con tale estensione il diritto in materia di adozione rispecchia i modelli di famiglia attualmente riconosciuti, mentre secondo NW riflette le situazioni reali. Per il PS non è determinante l'istituzionalizzazione di un rapporto, ma la sua solidità in vista delle cure dovute all'adottato. La COFF auspica che questa possibilità sia pertanto integrata nell'avamprogetto poiché è fondamentale che il legislatore tenga conto dell'esistenza di coppie che convivono di fatto. Anche per la CSP l'estensione dell'adozione del figliastro alle coppie conviventi di fatto è assolutamente imprescindibile, tanto più che in questo modo la Svizzera rispetterebbe anche i suoi impegni internazionali secondo i quali è necessario fare in modo che il desiderio di adottare di una persona non sia necessariamente da vincolare all'obbligo del matrimonio. Per NETWORK e WyberNet non è più attuale vincolare l'adozione del figlio del partner allo stato civile; in questo modo inoltre si terrebbe fede al mandato del Parlamento, che prevede di estendere la possibilità di adottare il figlio del partner a ogni adulto a prescindere dal suo stato civile o dal suo modo di vivere. Non si capisce come mai il Consiglio federale, in deroga alla decisione del Parlamento, proponga l'estensione dell'adozione del figlio del partner alle coppie conviventi di fatto solamente come variante.

I GDS plaudono al fatto che la variante non tiene conto dell'orientamento sessuale delle coppie, tuttavia si chiede se è assolutamente necessario condividere lo stesso letto per condurre di fatto una vita di coppia; in ogni caso per il figlio si tratta di un aspetto irrilevante. Per JP la decisione su una domanda di adozione deve essere presa pensando esclusivamente al bene del minore, che va valutato caso per caso. Ciò richiede il coinvolgimento di specialisti sufficientemente formati e con adeguate esperienze. La COFF insiste affinché si tenga debitamente conto anche dell'altro genitore biologico.

Rifiuti: 11 Cantoni (AI, BE, BL, BS, GE, OW, SG, SZ, TG, TI, ZH), cinque partiti (PPD, UDF, PEV, PCC, UDC) e nove organizzazioni (CFT, CP, COPMA, AES, SSF, ASD, UNIL, AACA, Zukunft CH) respingono esplicitamente la variante di estendere l'adozione del figlio del partner alle coppie conviventi di fatto.

I motivi di rifiuto sono molteplici. AI respinge la variante in particolare per il fatto che la coppia di genitori ha intenzionalmente rinunciato a una tutela giuridica del proprio rapporto. GE è

scettico nel giudicare le prospettive a lungo termine di una simile coppia. Pur esprimendosi a favore del miglioramento della situazione dei figli presso le coppie conviventi di fatto, l'UDF e il PEV ritengono che tali coppie potrebbero e dovrebbero formalizzare il proprio rapporto prima dell'adozione sposandosi o registrando la propria unione (BS, SG). SZ sostiene che proprio per queste situazioni il legislatore ha previsto istituti come il matrimonio o l'unione domestica registrata. Secondo la COPMA, entrambi gli istituti sono manifestazioni della volontà di due persone di voler trascorrere la propria vita insieme. Zukunft CH ritiene che se una persona non si vuole sposare, è naturale che sorga la domanda del perché voglia adottare il figlio del convivente. Per l'UDF e il PEV si tratta anzitutto di rispettare la successione coerente degli istituti.

Secondo BE una simile estensione non è necessaria: l'adozione del figliastro è già di per sé relativamente controversa e nella maggior parte dei casi riguarda figli legati a due genitori da un vincolo di filiazione per i quali l'adozione non è per forza necessaria (parere condiviso dall'ASM); senza contare che questi figli sarebbero irrimediabilmente privati del legame con un genitore e quindi anche dei rapporti di parentela con tutta la famiglia di quest'ultimo. Anche il PPD avanza argomenti analoghi e aggiunge che questa circostanza giustifica il fatto di porre condizioni più severe all'adozione del figliastro.

OW rimanda al problema della mancanza di criteri chiari per stabilire se una relazione è stabile; tale stabilità dipende fortemente dalla percezione soggettiva delle persone coinvolte nella relazione, il che rende quasi impossibile rilasciare un'autorizzazione all'adozione. Anche per UNIL una convivenza di fatto non è sufficiente per l'adozione poiché la stabilità della relazione non è praticamente verificabile e manca un quadro giuridico formale. Per quanto riguarda la stabilità della relazione, l'AES rinvia inoltre al rapporto del 2012 dell'Istituto di ricerca demografica Max Planck sulla diversità delle forme di famiglia nella Germania orientale e occidentale. Tale rapporto indica che, con la nascita del primo figlio, le coppie conviventi presentano un rischio maggiore di separazione rispetto a quelle sposate².

Secondo TG e AACA, le coppie conviventi di fatto devono almeno aver concluso un contratto simile al matrimonio che regoli diritti e doveri reciproci. Comunque simili contratti non solo sono difficili da redigere ma praticamente impossibili da applicare in caso di separazione. Anche il semplice esame approfondito di questi contratti è difficile e assai costoso, pertanto è indispensabile un istituto giuridico formale come il matrimonio o l'unione domestica registrata.

Mentre per TI l'adozione del figlio del concubino per coppie conviventi di fatto è incompatibile con l'autorità parentale congiunta, ZH rifiuta questa estensione perché minerebbe il consenso nei confronti dell'intero progetto.

4.10.4 Adozione di maggiorenni (art. 266 AP-CC)

Consensi: molti partecipanti accolgono con favore il fatto che l'esistenza di discendenti propri non sia più un ostacolo all'adozione di maggiorenni (espressamente: AR, BL, BS, GL, JU, SG, SO, TG, ZH; ASCP, UDC; GDS, JuCH, COPMA, Uni GE, AACA).

Critiche: le critiche riguardano soprattutto le modalità dell'adozione di maggiorenni: la COFF rifiuta il fatto che un'adozione, cui si sono opposti i genitori biologici quando il loro figlio era minorenni, diventi possibile senza il loro consenso non appena l'adottando raggiunge la maggiore età. Il diritto di essere sentiti concesso ai parenti biologici non è sufficiente. Per

² Max-Planck-Institut für demografische Forschung, *Diversität von Familienformen in Ost- und Westdeutschland*, gennaio 2012; <http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-001.pdf>

contro Uni GE obietta che il diritto dei genitori biologici di essere sentiti non può trasformarsi in un diritto al consenso; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale un simile diritto non è assolutamente contemplato dalla procedura di adozione di maggiorenni. Diversi partecipanti alla consultazione hanno criticato e persino respinto questo diritto a essere sentiti poiché sarebbe complicato valutarne i risultati e gli effetti oltre al fatto che comunque sarebbe di difficile attuazione (BS, JU, NW, SZ, VD; AACA). Molti interpellati approvano invece l'esigenza di informare i genitori biologici che spesso non sanno nemmeno che il loro figlio adulto è stato adottato (BS, LU, NW, TG; AACA). Ha raccolto diverse critiche la riduzione della durata dell'accudimento da cinque a tre anni, poiché l'adozione di maggiorenni deve essere autorizzata soltanto se tra gli aspiranti all'adozione e l'adottando sussiste un legame simile al rapporto di filiazione ed è difficile che un tale rapporto si instauri dopo soli tre anni. (BL, BS, NW, TG; COPMA, AACA). Viceversa JuCH pensa che le condizioni per adottare un maggiorenne debbano essere meno restrittive.

Rifiuti: la proposta di modifica è stata respinta solamente da VD e UNIL.

4.11 Effetti dell'adozione (art. 267, 267a e 270a^{bis} AP-CC)

I pareri sugli effetti dell'adozione riguardano in particolare la questione del nome e le indicazioni da riportare nella decisione di adozione.

4.11.1 Prenome (art. 267 AP-CC)

Consensi: per BE è sensato limitare la possibilità di dare all'adottato un nuovo prenome al momento dell'adozione, vincolando tale cambiamento a motivi degni di rispetto e al consenso del figlio, se è abbastanza maturo per farlo. In questo modo non si dà più la priorità solamente alle preferenze dei genitori, ma si tiene conto anche del figlio e delle sue radici. Per JU è opportuno acconsentire alla modifica del prenome solamente se il prenome originario è mantenuto come secondo nome che lega l'adottato alle sue origini.

Critiche e rifiuti: per i GDS non sono sufficienti motivi degni di rispetto per giustificare il cambiamento del prenome. Un simile cambiamento deve essere ammesso soltanto per il bene del minore e in assenza di segnali di rifiuto da parte di bambini incapaci di discernimento. UNIL suggerisce che l'autorità competente applichi in modo restrittivo la nozione di motivi degni di rispetto. Viceversa NW si esprime a favore dell'ampliamento della possibilità di scegliere un nuovo prenome; non vi è motivo per cui la modifica del prenome durante la procedura di adozione non sia possibile anche nel caso di adozione del figliastro o di un maggiorenne. Non è necessario prevedere un disciplinamento diverso per le diverse forme di adozione. I GDS, in linea di massima favorevoli a escludere la modifica del prenome da queste due forme di adozione, ritengono tuttavia che se è l'adottando a desiderare di cambiare il proprio nome, deve poterlo fare nel quadro della procedura di adozione. ZG propone di valutare la modifica del prenome non nella procedura di adozione ma in una procedura separata di cui all'articolo 30 capoverso 1 CC.

4.11.2 Cognome (art. 267, art. 270a^{bis} AP-CC)

Per quanto riguarda le coppie vincolate da unione domestica registrata, i GDS optano per una normativa analoga a quella dei coniugi secondo cui i partner devono decidere, al momento di registrare la loro unione, quale cognome porteranno i loro eventuali figli «comuni». Inoltre è necessario ripensare il carattere automatico del cambiamento del cognome che scatta in base

all'articolo 267 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 270 e seguenti CC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 97), nel quadro dell'adozione di maggiorenni, il desiderio di continuare a portare il cognome precedente anche dopo l'adozione è espressione dello stretto legame tra cognome e personalità ed è sufficiente come motivo degno di rispetto ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 CC per autorizzare l'adottato a conservare il cognome precedente.

4.11.3 Indicazioni contenute nella decisione di adozione (art. 267, art. 267a AP-CC)

Diversi partecipanti sottolineano che gli effetti dell'adozione sul nome (prenome e cognome) e sul diritto di cittadinanza dell'adottato causano da anni problemi per i documenti di stato civile poiché nella decisione di adozione attualmente non si fa esplicito riferimento a questi due aspetti (SZ, ZG; CSC, SVZ). Nella pratica proprio la questione legata al cognome può essere motivo di lite dopo l'adozione. Secondo questi partecipanti, la modifica dell'articolo 267 capoverso 3 AP-CC non migliorerà la situazione. È pertanto necessario che la legge preveda esplicitamente che la decisione di adozione riporti gli effetti dell'adozione sul nome (prenome e cognome) e sul diritto di cittadinanza.

4.12 Allentamento del segreto dell'adozione (art. 268b, 268c e 268d AP-CC)

Osservazione preliminare: l'allentamento del segreto dell'adozione nei confronti dei genitori biologici è stato accolto in modo controverso.

Consensi: sei Cantoni, quattro partiti e 11 organizzazioni hanno accolto con favore la disposizione (AI, AR, BE, GE, GL, ZH; PBD, PPD, I Verdi, PEV; GDS, COFF, CFIG, FSP, JuCH, COPMA, CSP, SSF, ASCP, Uni GE, AACA). La COFF aggiunge che l'attuale carattere segreto dell'adozione piena è un peso per tutti gli interessati all'adozione (adottato, genitori adottivi, genitori biologici). Non è solo nell'interesse del minore, ma anche in quello dei genitori biologici e adottivi se la legge si allontana da un modello ideale di unità familiare solo apparente, in quanto legato alla dissimulazione e alla finzione. L'introduzione di un sistema più flessibile e aperto degli effetti dell'adozione permette di rendere tale istituto più umano. Per JuCH questo allentamento fa un passo nella giusta direzione, sebbene ancora troppo timido, mentre FSP ritiene che si tratti di un'apertura e una concretizzazione sensate. Secondo l'ASCP è possibile uniformare le pratiche piuttosto diverse in questo ambito. Vari partecipanti ricordano tuttavia che si deve garantire che in particolare l'adottato sia in grado di gestire le varie informazioni sotto il profilo psicologico (esplicitamente: Uni GE).

Critiche: sei Cantoni e otto organizzazioni (BS, FR, LU, SG, TG, VS; CLACA, CP, CRS, Espace adoption, SFA, SSI, Terre des Hommes, Uni GE) si sono espressi criticamente nei confronti di questo allentamento.

Per BL il diritto di ottenere informazioni non atte a identificare la situazione personale dell'adottato è particolarmente problematico, poiché non è chiaro come le autorità preposte a fornire tali informazioni possano ottenerle se ad esempio l'adottato o i suoi genitori adottivi non le vogliono rilasciare o se tali persone sono irraggiungibili. Inoltre l'AACA suggerisce di concordare un obbligo d'informazione periodico prima del collocamento del minore, che i genitori adottivi devono accettare. Anche BS, che in linea di massima è favorevole a promuovere l'apertura e la trasparenza della procedura di adozione, fa notare che le possibilità legali per contattare le persone coinvolte una volta effettuata l'adozione sono

limitate. In alternativa propone l'introduzione della forma «aperta» di adozione secondo l'articolo 268f AP-CC o anche il collocamento presso genitori affidatari. FR esprime analoghe perplessità e dubita inoltre del fatto che questo tipo di informazioni siano adatte a soddisfare le attese dei genitori biologici; a seconda delle circostanze questi ultimi potrebbero rimanere frustrati (stesso parere: TG; CLACA).

Diversi partecipanti sostengono inoltre che le informazioni debbano essere trasmesse solamente con il consenso del minore che, nella maggior parte dei casi, non ha potuto decidere in merito alla propria adozione. Non spetta a lui adattarsi alle esigenze dei suoi genitori biologici né a quelle dei genitori adottivi. L'adottato deve pertanto essere almeno capace di discernimento prima che possano essere trasmesse informazioni che identifichino lui o i suoi genitori adottivi (FR; CLACA, Espace adoption, Terre des Hommes). Un'eccezione si può fare nel caso di donne nubili incinte collocate in istituti in virtù di una decisione amministrativa, i cui figli sono stati adottati senza che esse potessero dare il loro consenso. La CRS aggiunge che nella pratica il consenso del minore e la determinazione di cosa sia il suo bene possono essere questioni molto delicate (conflitti di lealtà), ragion per cui questi approfondimenti vanno affidati a specialisti. Inoltre il diritto incondizionato del figlio a conoscere le proprie origini non va posto sullo stesso piano del desiderio dei genitori biologici di ricevere informazioni. Per la SFA e la SSI il diritto dei genitori biologici deve restare legato a determinate condizioni, mentre la priorità va data al rispetto del bene del figlio. Secondo il CP il consenso dei genitori adottivi va chiesto anche se l'adottato ha raggiunto la maggiore età e ha acconsentito a trasmettere le informazioni.

Anche Terre des Hommes esprime alcune riserve sull'allentamento del segreto dell'adozione: la normativa è sostanzialmente dovuta agli scandali che negli ultimi tempi hanno minato la fiducia dei cittadini; è tuttavia dubbio che tale normativa sia appropriata. Inoltre non è chiaro come siano scambiate queste informazioni tra i genitori adottivi, quelli biologici e l'adottato, chi si faccia carico di questo scambio e soprattutto chi è in condizioni di giudicare quali informazioni possono essere trasmesse senza rischiare di fornire informazioni che consentano di risalire all'identità dell'adottato. Per Terre des Hommes ci sono troppe domande aperte. La CLACA è favorevole alla possibilità di concedere un accesso facilitato alle informazioni nei casi indicati dal postulato Fehr.

Rifiuti: NE, VD e VS si oppongono in modo generale al diritto di ottenere delle informazioni. I figli adottati meritano di godere della totale sicurezza nella loro famiglia adottiva; solamente loro hanno il diritto di avviare delle ricerche per conoscere i loro genitori biologici. Secondo VS le disposizioni sull'allentamento del segreto dell'adozione a favore dei genitori biologici non corrispondono più agli interessi dell'adottato ma a quelli dei genitori naturali e dei genitori adottivi. Se l'articolo 268b venisse mantenuto, dovrebbe almeno essere cancellato il capoverso 3. Altri partecipanti alla consultazione respingono l'introduzione di un diritto dei genitori biologici ad essere informati sulla base dell'articolo 268b capoverso 3 AP-CC. Per SG e la COPMA, pur con tutta la comprensione per gli interessati, occorre tener conto della questione legata all'attuazione pratica e ai limiti di questa disposizione comprese le risorse necessarie e le conseguenze economiche a carico delle autorità pubbliche. Secondo LU, il diritto di ottenere delle informazioni sulla situazione personale del bambino non atte a identificare né lui né i genitori adottivi non può essere garantito nella pratica, tanto più che tale diritto non si estingue con la maggiore età dell'adottato (BS); la disposizione non è attuabile dunque si tratta di semplice fumo negli occhi (COPMA). BS e LU non vedono alcuna possibilità per attuare nella pratica il postulato Fehr. Anche l'AACA respinge questa impostazione e ricorda che prima di collocare il bambino si deve concordare un obbligo d'informazione periodico che i genitori adottivi devono previamente accettare (anche LU).

Altre obiezioni e proposte: sul segreto dell'adozione sono stati espressi molti altri pareri elencati qui di seguito.

▪ **Questioni da chiarire:**

- JU: se i genitori adottivi e/o l'adottato non danno il consenso, è necessario precisare in anticipo quali informazioni possono essere trasmesse.
- CRS: è necessario anche chiarire come procedere se una delle tre parti (genitori adottivi – figlio adottivo – genitori biologici) coinvolte nell'adozione non dà il proprio consenso.
- CRS: chi garantisce che gli interessati tratteranno le informazioni in modo confidenziale?
- CRS e Uni GE: che cosa si intende esattamente per informazioni non atte all'identificazione?;
- CRS: chi sarà tenuto a trasmettere tali informazioni?

- **Estensione ai fratelli e ai fratellastri:** anche i fratelli naturali e i fratellastri hanno un interesse reciproco di sapere dove si trova il proprio fratello o sorella. Se i genitori biologici sono deceduti, queste persone non hanno alcun diritto legale e quindi alcuna possibilità di ritrovare i fratelli o avere notizie su di loro (SG; Espace adoption, SFA, SSI). Anche la CRS e Terre des Hommes sono a favore dell'estensione della cerchia degli interessati a tutta la famiglia biologica.

▪ **Identità dei genitori biologici**

- **La nozione di identità:** il PS e la CRS chiedono che nel quadro del progetto di revisione la nozione di «identità» ai sensi dell'articolo 268c CC sia definibile analogamente all'articolo 27 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 24 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM; RS 810.11). Tale precisazione non deve necessariamente essere introdotta nella legge, ma almeno comparire nel messaggio.
- **Diritto dell'adottato capace di discernimento di ricevere informazioni sull'identità dei genitori biologici:** secondo NETWORK questo diritto non deve essere riconosciuto soltanto agli adottati maggiorenni, ma a tutti gli adottati già capaci di discernimento.
- **Diritto dell'adottato di ricevere informazioni non atte all'identificazione:** il PS e la CRS sostengono che, in analogia con l'articolo 268c capoverso 1 AP-CC, anche l'adottato maggiorenne deve avere diritto di ricevere informazioni non atte a identificare i suoi genitori biologici. Spesso infatti il desiderio di informazioni dell'adottato maggiorenne non è soddisfatto con la semplice comunicazione dell'identità dei suoi genitori biologici, se questi ultimi rifiutano il contatto personale.

▪ **Informazioni sull'adozione**

- **Aggiunta all'articolo 268c:** BE propone di aggiungere una disposizione di legge che imponga a chi desidera adottare di informare in modo appropriato il figlio del fatto che è stato adottato. In questo modo si ha la garanzia che il figlio, sapendo di essere stato adottato, non si sorprenderà in caso di una domanda di ricerca da parte dei genitori biologici (pareri simili: LOS, NETWORK, Pink Cross, Famiglie arcobaleno CH).
- **Registro delle adozioni:** finora in Svizzera un figlio adottato è riportato sull'estratto del registro delle nascite come figlio naturale dei genitori adottivi. Questa *nascita fittizia* imita l'apparenza di una famiglia naturale, il che sminuisce l'adozione, fatto che invece

non deve essere nascosto né dallo Stato né dai genitori adottivi. Per garantire il diritto di sapere dell'adozione, la COFF propone di modificare il registro affinché riporti l'adozione conformemente alla realtà. Ciò permetterebbe di eliminare l'attuale prassi di registrazione che viola i diritti dell'adottato di conoscere la propria identità. Comunicare in modo trasparente l'adozione è particolarmente importante per garantire il diritto a conoscere la propria origine. L'accesso dovrebbe essere concesso con la supervisione di un esperto.

- **Nessun contatto diretto prima dei 25 anni:** Espace adoption sostiene che prima dei 25 anni non vada autorizzato alcun contatto diretto con l'adottato poiché prima di quell'età un simile contatto è un fattore di insicurezza troppo grande sia per i genitori adottivi sia per l'adottato, il cui sviluppo potrebbe risulterne pregiudicato. Inoltre gli interessati dovrebbero essere seguiti da uno specialista
- **Relativizzare il diritto di conoscere la propria origine:** secondo la COFF il diritto assoluto di conoscere la propria origine va relativizzato poiché è stato introdotto qualche anno fa senza pertinenti disposizioni transitorie ha pregiudicato in modo ingiustificato la posizione delle madri biologiche.

4.13 Servizio cantonale preposto all'informazione (art. 268d AP-CC)

La creazione di un servizio cantonale unico che, su richiesta, fornisca informazioni sui diretti interessati è stata accolta favorevolmente da diversi partecipanti alla consultazione (PS; CSC, SFA, SSI, SVZ). Per il PS e il CRS l'idea di un servizio cantonale centrale d'informazione è interessante e sensata in quanto potrebbe fungere da archivio in cui raccogliere tutte le informazioni su un'adozione, il che faciliterebbe notevolmente l'accesso a tali dati. Per contro Espace adoption è critico rispetto all'idea di centralizzare tutte le informazioni presso un unico servizio. VS pone la questione delle conseguenze finanziarie, se i Cantoni dovessero introdurre un servizio specializzato.

4.14 Servizi di ricerca (art. 268e AP-CC)

Consensi: diversi partecipanti accolgono favorevolmente l'introduzione per legge di servizi di ricerca e il loro assoggettamento all'obbligo del segreto professionale (AR, BE, SO). SG approva in particolare questo approccio viste le ingiustizie commesse in passato. Anche il riconoscimento da parte della Confederazione di tali servizi, analogamente a quanto avviene per gli uffici di collocamento in vista di adozione, è stato approvato da diversi partecipanti; in questo modo, oltre a fornire una certa garanzia a chi avvia delle ricerche (BS, LU, SO, TG; AACA) si tutelano maggiormente i loro diritti (GE, GL; JuCH, Uni GE). La COFF approva in generale il sostegno delle autorità nella ricerca e nello scambio di informazioni. Il CRS ed Espace adoption ricordano tuttavia che le specificità degli attuali servizi di ricerca specializzati va mantenuta anzitutto perché tali servizi hanno acquisito in vari settori competenze specifiche particolarmente preziose nella ricerca internazionale.

Critiche: OW e SG si chiedono quali siano i casi nei quali manca il consenso di un genitore biologico, che cosa si debba intendere per «pressione di un'autorità» e come tale pressione possa essere provata. Ciò va chiarito, poiché nell'applicazione pratica potrebbero presentarsi delle controversie. La SSI critica il fatto che la regolamentazione dei costi sia applicabile soltanto alle adozioni alle quali il genitore biologico non ha acconsentito e teme inoltre che questo criterio causi gravi difficoltà nella pratica. La CRS ricorda che, nel quadro dei mandanti di ricerca di cui si è occupata, non ha mai trasmesso alcuna informazione senza il consenso

delle persone cercate. In futuro, ciò potrebbe causare dei conflitti tenendo conto del diritto assoluto del figlio a conoscere le proprie origini, indipendentemente dal consenso della persona cercata. A tale riguardo la CRS solleva il problema della protezione dei dati e critica il fatto che la problematica delle adozioni forzate sia trattata solamente ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 268e AP-CC.

Rifiuti in particolare a causa dei costi: la SSI ricorda che la maggior parte delle ricerche devono essere condotte all'estero con l'aiuto di servizi specializzati e mezzi e risorse supplementari, senza contare che tali ricerche possono durare diversi anni e persino rivelarsi interminabili. Molti partecipanti alla consultazione rifiutano esplicitamente l'idea di doversi assumere i costi di simili mandati (AG, BS, BS, LU, SG, TG, ZH; AACA). Le misure proposte nell'articolo 268e AV-CC creano false aspettative, poiché non è possibile né giustificabile che la collettività finanzi ricerche su vaste aree geografiche. Attualmente spetta piuttosto ai Paesi d'origine dei bambini dati in adozione verificare attentamente le condizioni e garantire procedure corrette. Non è possibile che Confederazione e Cantoni cofinanzino eventuali mandati di ricerca nel caso di simili adozioni. Secondo SG questa normativa limita inoltre la sovranità dei Cantoni.

Secondo ZH l'articolo 268e capoverso 3 AP-CC non ha una validità generale, ma piuttosto il carattere di una disposizione transitoria, poiché si rivolge a una determinata cerchia di persone e in particolare alle donne che negli anni precedenti al 1982 sono state collocate in istituti in virtù di una decisione amministrativa e, dietro pressione delle autorità, sono state costrette a dare in adozione il proprio figlio; tale norma, che ZH approva esplicitamente, dovrebbe pertanto figurare nel Titolo finale del Codice civile. Anche per UNIL e Terre des Hommes l'articolo 268e non dovrebbe figurare nel CC. Mentre per Terre des Hommes la disposizione potrebbe figurare nell'ordinanza del Consiglio federale, per UNIL la riparazione dei torti subiti va affidata alle iniziative di riparazione delle ingiustizie subite attualmente avviate dalla Confederazione. Non si capisce come mai la questione sia stata mischiata a quella del segreto dell'adozione del Codice civile. I servizi di ricerca inoltre non devono essere incaricati dal servizio cantonale preposto all'informazione, ma unicamente dalla persona che avvia una ricerca (ZH; CRS) e a spese di quest'ultima (ZH). ZH sostiene quindi che gli organi statali siano responsabili dei propri comportamenti illeciti, il che vale anche quando si procede a un'adozione senza il consenso di un genitore biologico in violazione del diritto. In questi casi la responsabilità degli organi statali supera le spese di un semplice servizio di ricerca.

Altre obiezioni e proposte

- **Sostegno professionale delle persone che avviano ricerche:** SFA e la SSI chiedono che durante l'intera procedura di ricerca sia garantita un'assistenza professionale, ossia prima, durante e dopo la comunicazione delle informazioni (Espace adoption). Cercare le proprie origini è più di una semplice procedura amministrativa; si tratta piuttosto di un processo multidimensionale a livello psicologico, sociale, amministrativo e legale. Tale esigenza vale sia per i servizi cantionali preposti all'informazione sia per i servizi di ricerca.
- **Campo d'applicazione della disposizione:** vista l'importanza dell'adozione internazionale, secondo i GDS le disposizioni sui vari servizi devono poter valere anche per gli adottati o i genitori naturali che vivono all'estero, se la persona cercata risiede verosimilmente in Svizzera.
- **Definizione dei compiti del servizio cantonale preposto all'informazione e dei servizi di ricerca:** Terre des Hommes chiede che il ruolo e i compiti del servizio cantonale preposto all'informazione, dell'autorità competente al momento dell'adozione (268d cpv. 1) e del servizio di ricerca o del servizio adeguato (268d cpv. 4) siano chiaramente definiti. Si

deve distinguere tra il servizio cantonale preposto all'informazione, che garantisce l'accesso alle informazioni, e i servizi di ricerca specializzati. La CRS propone quindi che il servizio cantonale preposto all'informazione provveda solamente all'accesso alle informazioni contenute nei dossier di adozione e che, non appena in possesso dei documenti necessari, la persona ricercante si rivolga a un servizio di ricerca specializzato di sua scelta (è in corso l'allestimento di una piattaforma dei servizi di ricerca). In questo modo si tiene anche conto del fatto che attualmente coloro che intendono avviare una ricerca, una volta ricevuti i documenti e le informazioni sull'adozione, fanno spesso trascorrere molto tempo prima di procedere effettivamente alla ricerca.

- **Riparazione:** ZH e la CRS propongono di affrontare la problematica delle adozioni forzate, attualmente oggetto dell'articolo 268e capoversi 3 e 4 AP-CC, in occasione della tavola rotonda cui partecipano i diretti interessati o i loro rappresentanti nel quadro della revisione critica delle misure coercitive a scopo assistenziale.
- **Costi**
 - **Assunzione dei costi da parte della Confederazione:** secondo OW i costi per la ricerca nei casi specifici menzionati all'articolo 268e capoverso 3 AP-CC devono essere assunti dalla Confederazione.
 - **Creazione di un fondo:** per AG, BS, LU e l'AACA sarebbe sensato creare un fondo e fissare i criteri secondo i quali alimentarlo. Secondo LU i genitori adottivi dovrebbero contribuire al fondo attraverso tasse supplementari in base al principio di causalità.
 - **Partecipazione del Cantone ai costi:** a tale riguardo vanno applicati i criteri seguenti:
 - per i GDS va considerata una partecipazione ai costi se uno Stato si comporta in modo illecito o in caso di indigenza. Si deve inoltre tener conto del diverso livello di benessere che separa la Svizzera dagli Stati dell'emisfero meridionale da cui proviene la maggioranza degli adottati;
 - sempre secondo i GDS la partecipazione non va inoltre considerata soltanto nei casi in cui non vi è stato il consenso; questi casi vanno intesi a titolo di esempio;
 - per BE e i GDS il Cantone deve partecipare ai costi indipendentemente dal fatto che siano i genitori naturali a cercare il proprio figlio o viceversa;
 - secondo la SSI, la partecipazione ai costi da parte di chi ha intrapreso una ricerca deve essere riservata eccezionalmente ai casi per i quali la ricerca comporta costi considerevoli;
 - Terre des Hommes è del parere che deve essere anzitutto il figlio adottato ad approfittare del sostegno finanziario, poiché è lui ad avere il diritto assoluto di conoscere le sue origini.
- **Disposizioni esecutive del Consiglio federale (art. 268e cpv. 4 AP-CC)**
 - Per OW, nell'ordinanza del Consiglio federale bisogna fissare condizioni quadro più precise per i servizi di ricerca privati.
 - Secondo la CRS, SFA e la SSI, come nella circolare del 21 marzo 2003 dell'Ufficio federale dello stato civile sull'applicazione dell'articolo 268c CC, devono essere rispettati i punti seguenti:
 - nessun formalismo eccessivo, ma la concessione di una certa libertà di manovra nella ricerca delle origini affinché per ogni caso si possa adottare la procedura migliore;

- regolamentazione delle modalità di collaborazione con i servizi di ricerca specializzati, in particolare nel caso di ricerche all'estero;
- definizione delle competenze necessarie di un servizio di ricerca specializzato;
- considerazione del carattere multidimensionale della ricerca delle origini.

4.15 Adozioni aperte (art. 268f AP-CC)

Consensi: diversi partecipanti alla consultazione approvano la possibilità di scegliere un'adozione aperta (AR, BE, BL, BS, GE, GL, TG, TI, ZH; PS; GSD, COFF, CFGI, Uni GE). BE ricorda che da un sondaggio condotto dal Cantone di Berna è emerso che le autorità di protezione dei minori e degli adulti accolgono favorevolmente questa disposizione. Dette autorità dispongono già delle competenze specialistiche per esaminare le controversie in merito ai diritti di visita e per prendere decisioni al riguardo; inoltre si possono sfruttare le sinergie esistenti (know-how, procedure, ecc.). Va ricordato che questi casi, vista la loro complessità, possono comportare un notevole onere supplementare, tuttavia essendo piuttosto rari (negli ultimi 5 anni sono stati registrati in media nel Cantone di Berna meno di 4 adozioni l'anno di bambini dalla Svizzera) è probabile che tale onere si manterrà entro proporzioni accettabili.

Per i GDS questa disposizione segna uno dei maggiori progressi della revisione, mentre secondo il PS la norma è conforme al dibattito in corso negli ambienti specialistici. La COFF è del parere che il modo migliore di tener conto del bene del minore è elevare la forma aperta dell'adozione a regola generale prevista dalla legge e ritiene che i servizi cantonali preposti all'informazione possano farsi carico di trasmettere le informazioni se lo scambio dovesse restare anonimo. La CFGI vede nella nuova disposizione una lenta evoluzione da un segreto dell'adozione totale e una completa separazione dalla famiglia biologica verso una cooperazione in nome del bene del figlio.

Critiche: pur condividendo l'assetto di base della disposizione, BE ritiene che non tenga sufficientemente conto della complessità e conflittualità della problematica che tocca. Il triangolo adottato-genitori adottivi-genitori naturali cela una notevole carica emotiva (di parere analogo UNIL). Inoltre, nel corso del tempo la situazione personale e le esigenze delle persone coinvolte possono cambiare sensibilmente. BE critica particolarmente il fatto che la convenzione sulle relazioni personali venga conclusa senza l'intervento o l'approvazione di un'autorità il che, per una convenzione di questa portata, non è auspicabile tanto più che non può essere modificata unilateralmente e in caso di controversie la decisione spetta all'APMA. BE ricorda inoltre che la conclusione di una simile convenzione solleva ulteriori difficoltà se il minore adottato proviene dall'estero, poiché in questi casi si deve tener conto di due differenti ordinamenti giuridici. Secondo BE, la firma di simili convenzioni comporta imperativamente che gli aspiranti all'adozione e i genitori naturali siano informati da specialisti sui rischi e le possibilità di questo tipo di adozione di modo che possano riflettere attentamente sulle modalità di un simile contatto. Inoltre gli specialisti devono valutare anche la capacità di discernimento del bambino, sentendolo nel quadro di un'audizione. La convenzione che risulta da questa procedura dovrebbe poi essere approvata da un'autorità competente (p. e. l'APMA; di parere analogo anche JP). Anche ZG, la COPMA e UNIL condividono questa linea e aggiungono che l'APMA non deve intervenire e decidere solamente in caso di disaccordo tra genitori naturali e genitori adottivi, ma anche se vi è il sospetto che il contatto potrebbe nuocere al bene del bambino.

È inoltre necessario completare la disposizione affinché preveda che il bambino non ancora capace di discernimento sia comunque ascoltato (BE; UNIL) e, nonostante la convenzione, non sia tenuto ad accettare contro la sua volontà il contatto con i genitori biologici (BE). Anche altri partecipanti alla consultazione auspicano espressamente che il bambino non sia costretto a un contatto con i suoi genitori biologici poiché sarebbe contrario al suo bene; se non è capace di discernimento deve essere l'APMA a decidere al posto suo (FR; GDS, JP, SKF).

Per contro l'atteggiamento dei membri della CLACA rispetto a un'adozione aperta non è unanime: alcuni sono piuttosto a favore di un collocamento presso genitori affidatari al posto dell'adozione; per altri invece vi sono dei vantaggi nel caso di una kafala (l'adozione secondo il diritto islamico) o in caso di adozione da parte di parenti (adozione di un/una nipote).

Per BE, la possibilità di cui all'articolo 268f AP-CC (in combinato disposto con l'art. 12 tit. fin. AP-CC) non dovrebbe applicarsi alle adozioni esistenti e alle procedure di adozione in corso; i genitori adottivi che improvvisamente devono confrontarsi con la possibilità di un'adozione aperta e magari sono sollecitati del proprio figlio adottivo o da altre persone, potrebbero sentirsi troppo sotto pressione.

Rifiuti: FR e VS rifiutano la proposta. Nel quadro della ricerca della propria identità, simili rapporti possono turbare l'adottato rendendolo insicuro e destando in lui conflitti di lealtà. Inoltre, la proposta contraddice l'evoluzione del diritto in materia di adozione nel corso del secolo scorso. Tutte le revisioni miravano infatti a rafforzare l'integrazione dell'adottato all'interno della nuova famiglia e a rompere i legami con i genitori biologici. Se si vogliono ammettere simili rapporti tra gli interessati, allora sarebbe meglio preferire all'adozione il collocamento presso genitori affidatari. Ammettere simili convenzioni significa doverle approvare, il che non è possibile prima che il figlio sia capace di discernimento. Se dopo l'adozione s'intendono autorizzare rapporti più stretti tra l'adottato e i genitori naturali, bisognerebbe considerare se reintrodurre l'adozione semplice.

4.16 Modifica di altri atti normativi

4.16.1 Legge sull'unione domestica registrata (LUD)

I pareri sulla LUD non concernono in primo luogo l'avamprogetto bensì hanno una portata più ampia. Diversi partecipanti alla consultazione hanno formulato alcune proposte in merito alla LUD trattate al capitolo «Altre proposte» (cfr. n. 5.2).

4.16.2 Codice di procedura civile (CPC)

Nessun partecipante si è espresso sulle proposte di revisione concernenti il CPC.

4.16.3 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Nessun partecipante si è espresso sulla proposta di revisione concernente la LPP.

4.17 Ratifica della convenzione europea (rivista) del 27 novembre 2008

Due partecipanti alla consultazione (BS; UNIL) approvano espressamente la ratifica della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 27 novembre 2008, poiché le modifiche previste sono sensate e in linea con i tempi. Inoltre, con il presente avamprogetto di modifica

del Codice civile, la Svizzera adempie le condizioni relative all'età minima degli aspiranti all'adozione.

5. Altre proposte

Molti partecipanti hanno avanzato altre proposte e richieste non direttamente collegate con l'avamprogetto. Di seguito elenchiamo detti contributi.

5.1 Proposte riguardanti il Codice civile

- **Possibilità di sciogliere il vincolo dell'adozione**
 - In linea con la proposta della professoressa Schwenzer riportata dal *Model Family Code*, BE chiede di esaminare l'introduzione della possibilità per il figlio di sciogliere il vincolo dell'adozione qualche anno dopo aver raggiunto la maggiore età. In questo senso è possibile rispettare in modo ancora più completo la personalità del figlio il quale, data la giovane età, nella maggior parte dei casi non ha avuto alcuna influenza al momento in cui è stata presa la decisione di adottarlo.
- **Relazione con terzi**
 - ZH e PS chiedono di esaminare l'eventualità di considerare la tutela delle relazioni del figlio con terzi in forma più generale nell'articolo 274a CC invece di tenerne conto solamente in caso di adozione. Si pensi ad esempio alle situazioni in cui i genitori, titolari dell'autorità parentale, autorizzano in un primo momento i rapporti con terzi e poi li interrompono unilateralmente, sebbene tali rapporti siano diventati importanti per il figlio. L'interesse del figlio a poter mantenere una relazione duratura con terzi deve essere tutelato non solo in relazione al triangolo genitori adottivi-genitori naturali-figlio, ma ad esempio anche in contesti di famiglie ricomposte.
 - A tale riguardo la FSA si chiede se veramente il legislatore vuole che un minore, generato con il seme di un terzo, possa sì avere contatti con il padre giuridico (che non è il padre adottivo), ma non con il padre biologico, ossia il donatore di sperma.
- **Uffici di collocamento in vista di adozione**
 - GE suggerisce di prendere in considerazione una professionalizzazione degli uffici di collocamento in vista di adozione come anche un eventuale sostegno finanziario della loro attività.
- **Adozione semplice**
 - Tenendo conto in particolare della nuova disposizione sulle forme aperte dell'adozione (art. 268f AP-CC), diversi partecipanti alla consultazione chiedono di esaminare la possibilità di introdurre l'adozione semplice (JU, VS; AL; GDS, COFF, JuCH). Questa forma di adozione non solo semplificherebbe la decisione di adottare un minore secondo il diritto islamico (kafala), ma permetterebbe in generale di conservare un legame tra l'adottato e la famiglia di origine in modo tale che il vincolo di filiazione con i genitori biologici non si estingua. Una norma di questo tipo è più attenta alla realtà biografica degli adottati rispetto alla normativa attuale che ammette o l'uno o l'altro legame.
 - La COFF è del parere che l'adozione semplice è una buona soluzione in particolare nel caso del figliastro, in quanto garantisce che l'adozione non porterà alla rimozione di un genitore ancora importante per il figlio. Per JuCH un'adozione semplice sarebbe più

adatta anche nel caso dell'adozione di maggiorenni, per altro non così frequente. A tale riguardo i partecipanti rimandano alla giurisprudenza della Corte EDU che dà sempre più spazio alle relazioni multigenitoriali riconoscendo in particolare il diritto dei padri biologici ai contatti con i loro figli (cfr. p. e. il caso Anayo contro la Germania, 21.12.2010, ricorso n. 20578/07; Wyttenbach/Grohsmann, Welche Väter für das Kind? in: AJP 2014, 149 segg., in particolare 158 segg.). Vista questa evoluzione non si giustifica (più) autorizzare esclusivamente l'adozione piena che implica la limitazione di qualsiasi rapporto legale o personale con i genitori biologici.

- **«Multigenitorialità»**

- Logica evoluzione dell'adozione semplice è il riconoscimento della multigenitorialità su cui si sono espressi diversi interpellati (AL; GDS, NETWORK, LOS, Famiglie arcobaleno CH). I figli che crescono in famiglie ricomposte o arcobaleno hanno spesso più di due persone che rivestono per loro il ruolo di genitore. Affinché il diritto di famiglia rispecchi meglio la realtà è necessario ripensare al numero massimo di genitori ammesso, che non deve essere necessariamente due. È comprensibile che un bambino non abbia un numero illimitato di genitori, ma ciò non giustifica escludere completamente la multigenitorialità. Non si deve pensare a tale proposito che più genitori abbiano gli stessi diritti (cfr. Lembke, Die Ordnung der Familie, FamPra 1/2014, pag. 132). Chi comunque si fonda solamente sul nucleo familiare basato sul matrimonio come modello universale, non tiene conto dei reali sviluppi storici. Di conseguenza è necessario esaminare se il limite di due genitori sia ancora attuale oppure se non sia il caso di ammettere una nuova forma di legame giuridico con più di due genitori.

- **Comunicazione del donatore di sperma senza riconoscimento della paternità**

- Per tre organizzazioni (LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH) è importante introdurre una normativa che permetta alle coppie lesbiche di dichiarare l'identità dell'uomo che ha messo loro a disposizione lo sperma senza che questo implichi un accertamento o un riconoscimento legale della paternità. Attualmente se una coppia di lesbiche dichiara l'identità del donatore di sperma, quest'ultimo è automaticamente iscritto nel registro dello stato civile come padre legale.

- **Nozione di famiglia**

- Pascal Eschmann propone di estendere la nozione di famiglia nel diritto svizzero a tutte le «famiglie» in modo tale che il concetto comprenda la famiglia classica basata sul matrimonio ma anche quella monoparentale, quella costituita da coppie omosessuali o quella ricomposta.

- **Diritto in materia di mantenimento**

- Uni GE suggerisce di disciplinare il mantenimento anche per le coppie che convivono di fatto.

- **Armonizzazione della normativa che regola le adozioni di bambini svizzeri**

- Un'altra proposta riguarda i bambini nati in Svizzera e proposti in adozione nel nostro Paese. Secondo BS e SO la Svizzera, come Stato membro della Convenzione dell'Aia sull'adozione, non ha una procedura nazionale trasparente e non dispone neppure di strutture adeguate per collocare questi bambini. I due Cantoni propongono quindi di regolare il collocamento dei bambini nati e proposti in adozione in Svizzera in modo uniforme e preferibilmente a livello federale. Pertanto propongono che coloro che sono in possesso di un certificato d'idoneità valido e intendono adottare uno di questi

bambini devono essere inseriti in un *pool*. Attualmente non esiste alcun ufficio di collocamento ufficiale per questi minori tanto meno è possibile avere una panoramica di coloro in possesso di un certificato d'idoneità valido. I minori dovrebbero essere collocati attraverso questo *pool* e una commissione specializzata dovrebbe occuparsi della scelta. La gestione del *pool* spetterebbe alla Confederazione e più precisamente all'autorità centrale in materia di adozioni. Il collocamento non andrebbe affidato a servizi privati; si tratta infatti di un compito di pertinenza statale.

- **Centralizzazione della procedura**

- Vista la crescente complessità e le peculiarità dei singoli casi, nonché il numero esiguo di adozioni di cui si devono solitamente occupare i Cantoni, è sempre più difficile sviluppare una pratica uniforme per tutta la Svizzera. Con il nuovo diritto in materia di adozione simili casi aumenterebbero ancora. Già oggi l'onere richiesto ai Cantoni è sproporzionato rispetto al numero esiguo di adozioni. Di conseguenza diversi partecipanti alla consultazione suggeriscono di creare un gruppo di lavoro che discuta la possibilità di centralizzare la procedura (BS, GE, JU, NE, VS; CLACA, AACA).
- Per GE si potrebbe per esempio lasciare la valutazione degli aspiranti all'adozione ai Cantoni, mentre delle fasi successive si potrebbe occupare il servizio federale competente. Secondo la CLACA, la Confederazione conosce sicuramente meglio le condizioni dei Paesi di provenienza dei bambini dati in adozione in Svizzera.

5.2 Proposte relative alla legge sull'unione domestica registrata (LUD)

- **Abrogazione della LUD:** diversi partecipanti ritengono sia necessario domandarsi se una legge speciale sulle coppie omosessuali sia ancora attuale e materialmente giustificata (AL; LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, WyberNet). Chiedono pertanto di integrare le disposizioni della LUD nel Codice civile.
- **Apertura del matrimonio:** invece di integrare le disposizioni della LUD nel Codice civile si propone di aprire l'istituto del matrimonio alle coppie omosessuali (Giovani Verdi, PS; fels, LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, WyberNet). Aprendo questo istituto a tutti i maggiorenni è possibile eliminare qualsiasi discriminazione senza un'ampia revisione del diritto.
- **Abrogazione dell'articolo 28 LUD:** AL e fels chiedono che l'articolo sia semplicemente abrogato e di equiparare le unioni domestiche registrate alle coppie sposate per quanto riguarda l'adozione e la medicina della procreazione.
- **Rinvio ai regimi patrimoniali del diritto matrimoniale:** alcuni partecipanti alla consultazione vorrebbero includere nelle disposizioni sul diritto patrimoniale previste dalla LUD un rinvio ai regimi patrimoniali del diritto matrimoniale (Giovani Verdi; LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH) poiché ritengono che non vi sia alcuna ragione di trattare in modo diverso dai coniugi le coppie vincolate da unione domestica registrata. Un simile atteggiamento viola il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione (art. 8 cpv. 2). Il regime della comunione dei beni (art. 221 segg. CC) in particolare deve essere accessibile anche alle coppie vincolate da unione domestica registrata.

5.3 Proposte relative alla legge sulla medicina della procreazione (LPAM)

- **Accesso delle coppie vincolate da unione domestica registrata alla medicina della procreazione:** per alcuni partecipanti escludere le coppie vincolate da unione domestica registrata dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita non solo è ingiustificato ma costituisce anche una disparità di trattamento dovuta all'orientamento sessuale e quindi una violazione del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Tali coppie devono poter accedere a queste tecniche (fels, LOS, NETWORK, Famiglie arcobaleno CH, Uni GE, WyberNet).

Secondo questi partecipanti è dimostrato e socialmente riconosciuto che i bambini con genitori omosessuali si sviluppano altrettanto bene che quelli con genitori eterosessuali (cfr. sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca del 19 febbraio 2013, 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 N 80). Inoltre aggiungono che in Austria la Corte costituzionale (VfGH), con sentenza del 10 dicembre 2013, ha definito anticostituzionale e discriminante vietare alle coppie lesbiche le donazioni di sperma e l'accesso alla medicina della procreazione imponendo al legislatore austriaco di adeguare la normativa entro il 31 dicembre 2014 (cfr. sentenza VfGH del 10 dicembre 2014, 2013 G 16/2013-16, G 44/2013-14).

Anche la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) ha criticato, nel suo parere recentemente pubblicato, l'esclusione delle coppie omosessuali dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita chiedendosi come mai «nell'interesse del figlio» tali tecniche debbano essere accessibili solamente alle coppie eterosessuali. La Commissione ritiene che si tratti di pregiudizi privi di fondamento scientifico. Le coppie omosessuali possono assumere congiuntamente la responsabilità genitoriale per il figlio sebbene non siano nella condizione di generarlo senza l'aiuto di un terzo. Secondo la CNE le coppie omosessuali sono vittima di una discriminazione basata su un'interpretazione sbagliata del bene del figlio (CNE parere n. 22/2013, pag. 34, 47 segg.). La CNE raccomanda esplicitamente di autorizzare le donazioni di sperma per coppie omosessuali in Svizzera. La maggioranza della CNE è persino del parere di autorizzare la maternità surrogata in Svizzera (CNE parere 22/2013, pag. 42, 51).

- **Medicina della procreazione per persone sole e coppie che convivono di fatto:** Uni GE chiede di aprire l'accesso alla medicina della procreazione anche a persone sole e a coppie che convivono di fatto.

5.4 Proposte sulla legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)

- BS e l'AACA suggeriscono di esaminare i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni previsti dalla LF-CAA.

5.5 Adozioni di minori provenienti da Stati che non aderiscono alla Convenzione dell'Aia sull'adozione

- Poiché, dal punto di vista del bene del bambino, le adozioni private di bambini provenienti da Paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia sull'adozione sono considerate particolarmente delicate, il PS raccomanda di verificare, nel quadro del progetto di revisione, se non si debbano autorizzare simili adozioni solamente con il

coinvolgimento di un intermediario accreditato, a meno che il minore non sia adottato da un membro della sua famiglia che vive in Svizzera.

5.6 Terminologia

- **«Figlio maggiorenne»:** per NW il termine «figlio maggiorenne» è sbagliato sotto il profilo della logica in quanto non spiega, non semplifica e neppure chiarisce.
- Secondo NW è inoltre poco sensato e anche poco utile al lettore utilizzare nella versione tedesca delle disposizioni sull'adozione tre termini diversi per definire la stessa persona o lo stesso gruppo di persone («Adoptierende», «adoptierende Person», «Adoptivelterner»).
- **«Genitori del sangue»:** TI propone di sostituire questo termine con un'altra espressione.

5.7 Messaggio

- **Deroghe in presenza di motivi gravi:** I GDS si chiedono come vada interpretata nella pratica la nozione di «motivi gravi» e auspicano che sia spiegata nel messaggio.

6. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Diversi Cantoni fanno notare che alcune modifiche proposte produrrebbero una serie di oneri supplementari a livello cantonale, oneri a cui per altro il rapporto esplicativo non accenna (BE, NE, NW, ZH; ASM). Questi partecipanti chiedono pertanto che la lacuna sia colmata nel messaggio e che le conseguenze finanziarie vi siano illustrate (NE, ZH). Le verifiche sugli aspiranti all'adozione (flessibilità), la questione non risolta sull'assunzione delle spese per la rappresentanza di un minore (art. 265 cpv. 3 AP-CC), l'allentamento del segreto dell'adozione come anche un'eventuale partecipazione ai costi di ricerca richiedono l'impiego di risorse supplementari.

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo/ Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

AL	Alternative Liste Zürich
PCC	Partito cristiano conservatore svizzero Katholische Volkspartei Schweiz Parti chrétien-conservateur suisse
PBD	Partito borghese-democratico Svizzero Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz Parti Bourgeois-Démocratique Suisse
PPD	Partito Popolare Democratico Christlichdemokratische Volkspartei Parti Démocrate-Chrétien
UDF	Unione Democratica Federale Eidgenössisch-Demokratische Union Union Démocratique Fédérale
PEV	Partito Evangelico Evangelische Volkspartei Parti Evangélique
PLR	PLR.I Liberali FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux
PVL	Partito verde liberale Grünliberale Partei Schweiz Parti vert-libéral
I Verdi	I Verdi / Grüne / Les Verts
Giovani Verdi	Giovani Verdi / Junge Grüne / Jeunes Vert-e-s
PS	Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse
UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre

Organizzazioni interessate / Interessierte Organisationen / Organisations intéressées

Bermond Virginie / Dunkel Mirjam

Bestilleiro Esteban

CFT	Christen für die Wahrheit
CLACA	Conférence latine des autorités centrales en matière d'adoption
CP	Centre patronal
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz/ Juristes Démocrates de Suisse Giuristas e Giurists Democratics Svizzers
COFF	Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen Commission fédérale de coordination pour les questions familiales
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse

Eschmann Pascal

Espace adoption	Espace adoption
fels	Freundinnen, Freunde, Eltern von Lesben und Schwulen

Forny Fabienne / Berchtold Nicole

FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération Suisse des Psychologues
------------	--

Gaywood Hannah

Graf Dominique

JuCH	Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuriste Svizzera Giuristas Svizra Women Lawyers Switzerland
ForJuS	Forum Jugendsession Forum de la Session des jeunes Forum della Sessione dei giovani
JP	Justitia et Pax Justice et Paix Giustizia e Pace
CSC	Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil

COPMA	Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes
Liechti Simona	
LOS	Lesbenorganisation Schweiz Organisation suisse des lesbiennes Organizzazione svizzera delle lesbiche
NETWORK	NETWORK Vereinigung schwuler Führungskräfte
Pink Cross	Organizzazione Svizzera dei Gay Schweizerische Schwulenorganisation Organisation Suisse des Gais Organisaziun Gay Svizra
Pro Etiopia	Pro Etiopia-Infanzia
Pro Familia	Associazione dirigente delle organizzazioni di famiglie in Svizzera Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz Association faîtière des organisations familiales de Suisse
Famiglie arcobaleno	Dachverband Regenbogenfamilien Familles arc-en-ciel Famiglias d'artg
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Swiss Bar Association
Schmid Madeleine	
AES	Alleanza Evangelica Svizzera Schweizerische Evangelische Allianz Réseau évangélique suisse
SFA	Schweizerische Fachstelle für Adoption
USS	Unione sindacale svizzera Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse
SGV	Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazziun da las Vischnancas Svizras
SKF	Schweizerischer Katholischer Frauenbund Ligue suisse des femmes catholiques Unione svizzera delle donne cattoliche Uniun svizra da las dunnas catolicas

CSP	Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten Conférence Suisse des Délégué-e-s à l'Egalité entre Femmes et Hommes
CRS	Croce Rossa Svizzera Schweizerisches Rotes Kreuz Croix-Rouge suisse
SSF	Schweizerische Stiftung für die Familie
SSI	Fondation suisse du service social international Schweizerische Stiftung des Internationalen Sozialdienstes Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale Swiss Foundation of the International Social Service
ASCP	Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali Schweizerische Vereinigung der Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände Association suisse des curatrices et curateurs professionnels
ASM	Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazion svizra dals derschaders
SVZ	Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
TdH	Terre des hommes
Trachsel Markus	
Uni GE	Université de Genève, Faculté de droit
UNIL	Université de Lausanne, Faculté de droit
van de Velde Wanda und Silvia	
VfA	Vereinigung für Adoptionshilfe Association d'aide à l'adoption Adoption assistance
VFG	Freikirchen Schweiz
AACA	L'Associazione delle autorità centrali cantonali in materia di adozione Verband der kantonalen Zentralbehörden Adoption L'Association des autorités centrales cantonales en matière d'adoption
WyberNet	WyberNet
Zukunft CH	Stiftung Zukunft CH

Hanno rinunciato a esprimere un parere

- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)
- Società svizzera degli impiegati di commercio
- Unione svizzera degli imprenditori
- Unione delle città svizzere